



Articolo 1 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA A DISTANZA

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Articolo 3 – ESONERI

Articolo 4 – ESONERI PER LAVORO ALL'ESTERO

Articolo 5 – ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

Articolo 6 – CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Integrazione Linee Guida	CNPA	CNPA	CNPA	11.14



Articolo 1 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA A DISTANZA

1. Rispetto alle normali attività di tipo frontale, i corsi erogati in modalità FAD devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a. Accesso profilato;
- b. Tracciabilità del percorso effettuato;
- c. Verifica dell'apprendimento;
- d. Un forum dedicato tra il discente ed il Tutor;
- e. Materiale didattico, non modificabile, scaricabile dal discente e utilizzabile per la fruizione del corso;
- f. Ogni corso dovrà essere strutturato in un numero variabile di lezioni suddivise in moduli, della durata non superiore ai 15 minuti;
- g. Il soggetto erogatore dovrà garantire la disponibilità, in forza di contratti di licenza d'uso, di hosting o noleggio, di un sistema di gestione della formazione in grado di certificare per ogni discente, il completamento delle attività didattiche, la partecipazione attiva al corso, la tracciabilità di ogni azione svolta durante il collegamento ed il superamento delle prove intermedie e/o del test finale;
- h. Per considerare conclusa l'attività formativa, il soggetto erogatore dovrà verificare l'effettivo completamento al 100% delle attività didattiche ed il superamento dei test di verifica rilasciando copia per le eventuali verifiche di soggetti terzi;
- i. I test di verifica dell'apprendimento devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Numero otto domande per ogni CFP riconosciuto all'evento;
 - Le domande devono essere somministrate in modo random per ogni diverso accesso;
 - In caso di mancato superamento del test di verifica dell'apprendimento, deve essere prevista la possibilità di ripetere il test con domande diverse da quelle già proposte.
- l. Al discende deve essere consentito di effettuare la verifica di apprendimento entro 6 mesi dalla data del rilascio delle credenziali di accesso;
- m. Alle attività di FAD sono assegnati CFP secondo i criteri stabiliti nell'allegato A;
- n. Al fine del riconoscimento CFP i soggetti erogatori dei singoli eventi a distanza devono trasmettere al CNPA le seguenti informazioni aggiuntive già previste nella piattaforma della Formazione Continua:
 - Il numero totale delle domande previste per la verifica di apprendimento del discente e la percentuale di domande esatte per il superamento della stessa;
 - Il numero totale delle domande da cui attingere in modo random per effettuare la verifica finale;
 - I requisiti minimi tecnologici necessari ai singoli partecipanti per seguire il corso;
 - Credenziali di accesso per consentire al CNPA di visionare il corso nella sua completezza.
- o. L'evento formativo avrà il riconoscimento dei CFP al completamento del corso a prescindere dalla data di inizio e/o dall'esame finale in aula.**

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Integrazione Linee Guida	CNPA	CNPA	CNPA	11.14



Articolo 2 – DEFINIZIONI

- a) Ai fini delle presenti linee guida si intende per:
- a) **"Tutor"**: figura professionale dedicata al supporto logistico ai partecipanti al corso di formazione a distanza;
- b) **"Sistema di Gestione della Formazione a distanza"**: insieme degli strumenti hardware e software e delle infrastrutture necessarie alla gestione delle attività coinvolte in un sistema di Formazione a Distanza. Tale sistema deve consentire: la gestione dei partecipanti e la programmazione dei corsi, la verifica, il monitoraggio e la tracciabilità delle attività svolte dai partecipanti all'evento formativo;
- c) **"Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile"**: raccolta di specifiche tecniche che consentono lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla piattaforma;
- d) **"Accesso Profilato"**: possibilità di accedere ad un sistema informatico con un profilo utente predefinito;
- e) **"Tracciabilità"**: insieme di funzioni di cui deve essere dotato il soggetto di cui alla lettera b), per garantire la documentazione di ogni singola azione compiuta in un qualsiasi momento di attività di un corsista. Tempo, durata, ip di accesso, completamento, risultati delle prove etc sono alcuni dei dati che vengono regolarmente tracciati dal soggetto erogatore

Articolo 3 – ESONERI

1. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Formazione Continua a parziale integrazione e a precisazione, gli iscritti che possono essere esonerati dall'obbligo dell'aggiornamento professionale sono solo in caso di:

- a) **Maternità o Paternità** – danno diritto al genito iscritto all'Albo Professionale l'esonero di 12 mesi dall'obbligo di aggiornamento delle competenze; nel caso di entrambi i genitori iscritti all'Albo Professionale possono usufruire di frazioni di esonero per complessivi 12 mesi. Nel limite massimo dei 12 mesi, la scadenza di esonero, non potrà superare il compimento del 2° anno di età del figlio/a.;
- b) **Malattia o Infortunio** – I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio possono a richiesta ottenere una riduzione del numero dei crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, nella misura di 2 crediti per ogni mese. Tali esenzioni devono essere accompagnate da Certificato medico e/o cartella clinica comprovante le Patologie che impediscono lo svolgimento dell'attività formativa; periodi di esenzioni superiori ai 12 mesi devono coincidere con uguali periodi di astensione al lavoro dietro accompagnamento della dichiarazione del Professionista con firma digitale; i Professionisti affetti da malattie che limitino la capacità professionale possono chiedere la riduzione dal 30% al 50% del numero dei crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione del grado di inabilità comprovato da certificato medico o attestazione Asl.
- c) **Assistenza figli o parenti entro il primo grado** – I Professionisti che assistono i figli o parenti entro il primo grado affetti da grave malattia o infortunio, possono richiedere la riduzione proporzionale dei crediti formativi, nella misura di 3 al mese, da dedurre al termine dell'anno solare. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di infortuni/malattia uguali o superiori i

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Integrazione Linee Guida	CNPA	CNPA	CNPA	11.14



60 giorni; periodi di esenzioni superiori ai 12 mesi devono coincidere con uguali periodi di astensione al lavoro dietro accompagnamento della dichiarazione del Professionista con firma digitale; i Professionisti che assistono figli o parenti entro il primo grado di parentela affetti da gravi malattie o portatori di handicap possono chiedere la riduzione dal 30% al 50% del numero dei crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare, in funzione del grado di inabilità comprovato da certificato medico o attestazione Asl;

d) Potranno beneficiare di esonero, i Professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da calamità naturali riconosciute da appositi decreto del Governo con limite massimo di 12 mesi salvo diversa comunicazione del CNPAL.

Il Professionista che intende usufruire dell'esonero, dovrà inoltrare domanda al proprio Ordine Territoriale con la richiesta di esenzione secondo l'articolo 11; l'Ordine Territoriale, valutata la domanda presentata dal Professionista, provvederà a riconoscere l'esonero inviando comunicazione sia all'iscritto che al CNPA provvedendo poi ad inserirlo nella piattaforma della Formazione Continua.

Articolo 4 – ESONERI PER LAVORI ALL'ESTERO

1. Nel caso il Professionista si trovi all'estero, per motivi di lavoro o per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere esonerato dall'obbligo formativo seguendo le procedure di cui sopra.

Articolo 5 – ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

1. Ai Professionisti che frequentano corsi di formazione ed eventuali prove di esame all'estero sono riconosciuti CFP con un limite di 15/anno, previa autorizzazione richiesta dagli stessi al CNPAL oppure all'Ordine Territoriale di appartenenza.

Sarà cura del Professionista trasmettere tutta la documentazione necessaria al riconoscimento dei crediti formativi.

2. Per i corsi di formazione in elearning l'attribuzione del credito massimo è di 15 CFP, qualora il corso di formazione sia di 15 ore, altrimenti i CFP saranno pari al numero delle ore del corso frequentato. In qualsiasi forma erogata, i corsi di formazioni svolti, se prevedono il superamento di una prova scritta e/o orale finale, vengono attribuiti ulteriori 2 CFP.

3. Sono riconosciuti i corsi di Lingua Straniera di ogni Grado e Livello, certificati da attestati di frequenza e verifica, con un limite massimo annuo di **5 CFP**.

4. Sono riconosciuti crediti formativi, per la partecipazione ad eventi di Protezione Civile in attività di salvaguardia e tutela del territorio e/o a causa di eventi calamitosi, con un limite massimo di **20 CFP**.

Articolo 6 – CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

1. A richiesta dell'interessato o di soggetti terzi che ne abbiano diritto, l'Ordine Territoriale di appartenenza tramite il portale può rilasciare un certificato relativo all'assolvimento dell'obbligo formativo.

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
1	Integrazione Linee Guida	CNPA	CNPA	CNPA	11.14